



## COMUNE DI SIRACUSA

### Disciplinare di incarico professionale per il patrocinio legale

#### Art. 1 Incarico e procura

Il presente disciplinare regola l'incarico professionale legale per la difesa, rappresentanza ed assistenza del COMUNE DI SIRACUSA nella controversia giudiziale per cui viene conferito mandato come qui di seguito riportata \_\_\_\_\_

Il Professionista è legittimato ed obbligato ad assistere nonché a rappresentare in giudizio il COMUNE DI SIRACUSA nella misura necessaria e opportuna per l'adempimento del mandato e nei suoi limiti.

L'incarico è affidato con provvedimento formale di "Conferimento di incarico professionale" sottoscritto dall'organo competente del COMUNE DI SIRACUSA e ha validità per un solo grado di giudizio, salvo ove diversamente disposto. Per eventuali e ulteriori gradi di giudizio il COMUNE DI SIRACUSA si riserva di assumere, se ritenuto del caso, specifica ed ulteriore determinazione, ferma la discrezionalità di procedere in senso diverso.

L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di incaricare il professionista del recupero delle somme in caso di condanna alla spese di controparte, previo preventivo e sulla base di atto formale.

Contestualmente al provvedimento di incarico viene rilasciato al professionista procura alla lite.

L'incarico di rappresentanza in giudizio comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, sicché il COMUNE DI SIRACUSA potrà richiedere al Professionista incaricato delucidazioni scritte e pareri tecnici in ordine alla opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, il COMUNE DI SIRACUSA dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti.

In sede di accettazione dell'incarico il Professionista è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione in cui attesta:

- di non incorrere nei divieti di cui agli articoli 53 comma 16-ter, D.lgs. 165/01 ed art. 21 D.lgs. 39/13 (cd. *revolving doors*);

- di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet del COMUNE DI SIRACUSA, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
- che non sussista alcuna situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi con il COMUNE DI SIRACUSA con impegno a comunicare tempestivamente al COMUNE DI SIRACUSA ogni mutamento della situazione dichiarata, che dovesse intervenire nel corso dell'incarico;
- di assumere impegno a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza, anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il COMUNE DI SIRACUSA .

### **Art. 2 Doveri di informazione e di cooperazione**

Il COMUNE DI SIRACUSA fornisce al Professionista l'assistenza necessaria per l'espletamento dell'incarico, anche per il tramite dei Settori competenti in materia con i quali il professionista potrà direttamente interloquire.

Ai fini del conferimento del mandato nonché in seguito allo stesso il COMUNE DI SIRACUSA comunica al Professionista le informazioni e i fatti che potrebbero essere di rilevanza per l'esecuzione del mandato e gli rende, altresì, accessibili tutti i documenti e i mezzi di prova nella disponibilità dello stesso.

Durante il rapporto di mandato il COMUNE DI SIRACUSA comunica al Professionista tutte le circostanze modificative o novative delle quali venga a conoscenza che potrebbero essere rilevanti per l'esecuzione del mandato.

### **Art. 3 Obblighi del Professionista**

E' onere del professionista il monitoraggio delle scadenze processuali nonché il rispetto di ogni adempimento connesso all'evoluzione processuale della controversia .

In particolare il Professionista deve:

- costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e, comunque, per tutta la durata del giudizio, deve rispettare i termini che scadenano le attività processuali stesse.
- curare i depositi degli atti e ritirare quelli di controparte.
- in caso di giudizi aventi lo stesso oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, deve chiedere la riunione dei procedimenti.

Il Professionista deve mettere a disposizione del COMUNE DI SIRACUSA copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte.

Il Professionista, nel caso in cui valutasse come opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, è tenuto a sottoporre al COMUNE DI SIRACUSA tale ipotesi essendo a tale fine necessaria apposita preventiva approvazione per iscritto da parte dello stesso.

Qualora il Professionista a seguito di valutazione della fattispecie, sia all'inizio che in corso di espletamento del mandato, ritenga opportuno porre in essere ulteriori azioni è tenuto a sottoporre al

COMUNE DI SIRACUSA tale circostanza, con specificazione degli eventuali costi ulteriori, essendo necessario, al fine di procedere in tal senso, che l'ente comunale rilasci specifica approvazione per iscritto.

Il Professionista deve trasmettere tempestivamente al COMUNE DI SIRACUSA ordinanze, dispositivi di sentenze e sentenze integrali.

In caso di sentenze sfavorevoli al COMUNE DI SIRACUSA il Professionista, contestualmente agli adempimenti di cui al punto precedente, deve necessariamente fornire una relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione. È tenuto, in ogni caso, a fornire istruzioni e direttive necessarie per dare ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire giudizi per il COMUNE DI SIRACUSA.

In caso di sentenze favorevoli il professionista è tenuto, in esecuzione dell'incarico già ricevuto ed ultimato ed indipendentemente dall'attribuzione di ulteriore mandato per il recupero delle somme, a predisporre ed inviare formale lettera di diffida e messa in mora per l'esecuzione a cura di controparte di quanto disposto in sentenza in favore dell'ente.

Il Professionista è sempre tenuto a informare il COMUNE DI SIRACUSA in ordine ad ogni circostanza relativa all'espletamento dell'incarico professionale. Lo stesso, su richiesta del COMUNE DI SIRACUSA, si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio da lui o da controparte. Tale attività di assistenza non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il Professionista deve, in ogni caso, fornire ogni anno, entro il mese di settembre, rendicontazione sullo stato della cause con valutazione dei rischi di soccombenza da esprimere in termini di "possibilità", "probabilità" o "ipotesi remota" con quantificazione altresì di una percentuale di presumibile soccombenza al fine di consentire i corrispondenti appostamenti nei relativi fondi di bilancio.

Il Professionista si obbliga a esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Si obbliga, in particolare, ad astenersi dall'assumere incarichi in cui ricorrano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il COMUNE DI SIRACUSA, riguardanti il mandato professionale conferito.

Il Professionista si obbliga a segnalare, con dovuta sollecitudine, l'insorgenza di qualsivoglia situazione di inopportunità a patrocinare o svolgere prestazioni nell'interesse del COMUNE DI SIRACUSA, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: i) il patrocinio da parte di un collega di studio di interessi contrapposti a quelli del COMUNE DI SIRACUSA nel giudizio per il quale è stato conferito il mandato; la sussistenza in capo al professionista e agli eventuali avvocati associati che partecipano all'andamento economico (utili e perdite) del medesimo studio legale, di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i membri degli organi di governo e di controllo del

COMUNE DI SIRACUSA, nonché con i dipendenti che ricoprono un ruolo di responsabilità/decisionale nell'ambito dell'organizzazione del Comune.

Il Professionista, nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal conferimento di incarico, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 come infra specificato.

#### **Art.4 Domiciliatario**

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del COMUNE DI SIRACUSA si renda necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, il Professionista dovrà rendere note le generalità del domiciliatario al COMUNE DI SIRACUSA che si riserva di approvare l'individuazione del domiciliatario o di richiederne la sostituzione. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente documento per l'incarico principale, il quale rimane responsabile nei confronti del COMUNE DI SIRACUSA

La scelta del domiciliatario da parte dell'incaricato non comporta oneri aggiuntivi per il COMUNE DI SIRACUSA.

#### **Art.5 Obbligo di segretezza**

Il Professionista si impegna - su tutte le questioni che gli sono state affidate e sui fatti di cui viene a conoscenza nella sua qualità professionale, anche in fase preliminare al conferimento dell'incarico ed ai fini di acquisizione della disponibilità all'assunzione dello stesso - a rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto professionale previsti dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR", nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 Novembre 2008 (G.U. 24 Novembre 2008 n. 275). La segretezza rientra nell'interesse del COMUNE DI SIRACUSA.

Il Professionista è legittimato a incaricare, nell'ambito delle leggi e delle direttive vigenti, suoi collaboratori/associati al trattamento dei dati, nella misura in cui tali collaboratori/associati siano stati informati sull'obbligo di segretezza in maniera comprovabile, restando fermo che il Professionista è comunque responsabile di ogni violazione di detto obbligo.

Il Professionista - ovvero i collaboratori/associati di cui lo stesso si avvale - nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegna, altresì, a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i.

Il mancato rispetto degli obblighi di segretezza legittima il COMUNE DI SIRACUSA a intraprendere le opportune azioni legali a tutela dei propri diritti ed interessi.



### **Art.6 Obbligo di custodia**

Il Professionista ha l'obbligo di custodire le pratiche per la durata di dieci anni dalla cessazione del rapporto di mandato e di rilasciare al COMUNE DI SIRACUSA copie in caso di necessità in questo arco temporale. Se per la durata dell'obbligo di custodia si applicano termini di legge più lunghi, questi devono essere rispettati e il Professionista dovrà dare seguito alla richiesta di copia da parte di COMUNE DI SIRACUSA .

### **Art.7 Responsabilità del Professionista**

Il Professionista è responsabile per errori di rappresentanza nonché per pretese di risarcimenti danni richiesti al COMUNE DI SIRACUSA per l'attività dallo stesso svolta nell'espletamento del mandato anche oltre i limiti della somma assicurata dalla Polizza di "responsabilità professionale". Fatta salva l'eventuale responsabilità di qualsiasi natura - ivi compresa quella disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni - il COMUNE DI SIRACUSA , una volta venuto a conoscenza della sussistenza di una qualsiasi situazione di incompatibilità, ovvero al verificarsi di ogni altro motivo che comporti il venir meno del rapporto fiduciario tra il COMUNE DI SIRACUSA e il Professionista, si riserva la facoltà di revocare il mandato e di risolvere, comunque, ogni rapporto.

### **Art.8 Conclusione del mandato**

Il rapporto di mandato può essere risolto dal COMUNE DI SIRACUSA in ogni momento così come dal Professionista, purché non venga arrecato alcun pregiudizio al medesimo COMUNE DI SIRACUSA .

In caso di rinuncia al mandato, il Professionista deve dare al COMUNE DI SIRACUSA un preavviso adeguato ai termini processuali che consenta la nomina, in sostituzione, di altro professionista senza alcun danno per il COMUNE DI SIRACUSA e deve informare quest'ultimo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

Il Professionista che rinuncia al mandato è tenuto, altresì, a darne pronta comunicazione all'Autorità procedente.

La rinuncia al mandato del Professionista è inefficace fintanto che non avvenga, in tempi ragionevoli, la sostituzione di nuovo difensore.

Il Professionista che abbia rinunciato al mandato è tenuto ad informare il COMUNE DI SIRACUSA delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

Il COMUNE DI SIRACUSA può sempre revocare il mandato, ma la revoca, così come la rinuncia al mandato da parte del Professionista, non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

In caso di rinuncia o revoca del mandato il COMUNE DI SIRACUSA corrisponde al Professionista la parte di compenso relativo alle prestazioni professionali effettivamente prestate e ricevute, rispettivamente, sino alla rinuncia o alla revoca, eventualmente in proporzione rispetto



alla fase in corso e non conclusa, secondo i minimi tariffari, senza che il professionista possa avere altro a pretendere.

### **Art. 9 Compensi**

La determinazione e la liquidazione del compenso avviene in base all'offerta presentata dal Professionista, in risposta all'invito, ed agli accordi definitivamente raggiunti, nell'ambito dei rapporti contrattuali e di continuità e fiducia con il legale, quali risultanti dalla determinazione di incarico.

Il preventivo deve tenere conto anche delle spese vive necessarie per l'espletamento dell'attività difensiva (a titolo esemplificativo contributo unificato).

In particolare l'incarico in oggetto è affidato per l'importo di € \_\_\_\_\_ così distinto:

- € \_\_\_\_\_ per competenze
- € \_\_\_\_\_ per spese vive  
di cui € \_\_\_\_\_ a titolo di acconto per \_\_\_\_\_

Non è possibile, in nessun caso, che il professionista presenti all'esito del contenzioso parcella di importo diverso da quello oggetto del preventivo e del relativo provvedimento di incarico, salvo che un diverso e maggiore importo sia stato formalmente autorizzato in esito a richiesta preventiva e motivata dall'insorgenza di situazioni non previste e formalmente impegnata la relativa somma

### **Art. 9 Tempi e modalità di fatturazione**

Il Professionista procede a trasmettere, successivamente alla sottoscrizione del presente disciplinare:

- la fattura di acconto secondo quanto determinato all'articolo precedente;
- eventuali ulteriori fatture di acconto, relative alle fasi procedurali del giudizio concluse, ove così concordato;
- la fattura a saldo dell'attività svolta all'esito del giudizio.

La fattura deve contenere un'analitica descrizione delle attività svolte in esecuzione dell'incarico con indicazione:

- degli estremi identificativi del provvedimento dell'incarico professionale;
- dell'oggetto della controversia;
- del nominativo della controparte;
- del numero di Ruolo Generale.

Il COMUNE DI SIRACUSA si riserva di richiedere l'indicazione di ulteriori ed eventuali elementi ritenuti necessari.

La fattura dovrà essere presentata come valida ai fini fiscali ed emessa in formato elettronico nonchè rispettare le indicazioni fornite dal COMUNE DI SIRACUSA.

